

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ	
Servizio commercio	s.commercio@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5144 fax + 39 040 377 5250 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

prot. n. **0016962/P- Cl.: COM.4.8**
 riferimento: **PG/U 0056400 dd. 04.05.2011**
 allegato
 Trieste, **17 maggio 2011**

Al Comune di

Oggetto: Commercio su aree pubbliche – Applicabilità dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59/2010 alle concessioni di posteggio in scadenza.

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato richiesto se sia corretto applicare l'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59/2010, relativamente alle concessioni di posteggio sulle aree pubbliche in scadenza nelle more dell'attuazione dell'articolo citato, oppure se la fattispecie vada ancora assoggettata alla legge regionale n. 29/2005 (rinnovi decennali o quinquennali).

Il sopra richiamato comma 5 dell'articolo 70 prescrive che *<<Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.>>*: anche tale norma trova applicazione nell'ordinamento regionale del FVG.

Di conseguenza, si richiamano le direttive già impartite dal MiSE, sia con la circolare 3635/C dd. 06/05/2010 (10.5 e ss.), sia con la risoluzione n. 14822 dd. 28.01.2011, dove si puntualizza che *<< le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto restano efficaci fino alla scadenza del termine decennale per ciascuna di esse originariamente previsto e saranno oggetto di riassegnazione al termine di tale periodo, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite in conformità ai nuovi criteri individuati nel provvedimento recante l'intesa prevista dall'art. 70, comma 5. La scrivente ha precisato, altresì, che "le concessioni che scadono nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto e la data di effettiva applicazione delle disposizioni transitorie da individuarsi nell'intesa in argomento, tenuto conto dell'ultima parte del citato comma 5 dell'articolo 70 devono ritenersi prorogabili a semplice richiesta (ovvero tacitamente prorogate, se così previsto dalla legge regionale applicabile – la LR n. 29/2005 non prevede la proroga tacita) fino a detta ultima data, ferma restando per il periodo successivo l'applicazione delle soluzioni a tal fine direttamente individuate in tali disposizioni transitorie">>*.

Si aggiunge che, nell'ipotesi di ristrutturazione del mercato con conseguente riassegnazione dei posteggi tramite bando pubblico, tale riassegnazione conserva validità comunque fino all'attuazione di quanto prescritto dal più volte richiamato articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59/2010.

Cordiali saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

– dott. Terzo Unterweger Viani –

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3772448
e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it